CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

Fondo Pensione Complementare iscritto al n. 1016 dell'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione Speciale
Ente morale riconosciuto con R.D. 23 dicembre 1937 n.2329
Iscritta al n. 2 Registro Persone Giuridiche Provincia di Padova
Sede legale in Padova – Corso Garibaldi 22/26 – cap 35122
Cod. Fiscale 80006790283

REGOLAMENTO DEGLI ANTICIPI SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE

(Quinto comma articolo 27 dello Statuto)

ARTICOLO 1 – DOMANDA - MISURA

Il presente Regolamento disciplina l'erogazione degli anticipi sulla posizione individuale previsti dall'art. 27 quarto comma dello Statuto della Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

L'anticipazione sulla posizione individuale può essere richiesta dall'iscritto purché abbia maturato otto anni di iscrizione presso la Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo per spese (ristrutturazioni edilizie o spese sanitarie) o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per il figlio/a, intervenuti successivamente al 23 maggio 1999, data di entrata in vigore delle legge 17 maggio 1999 n. 144, pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1999.

L'anticipazione viene concessa in relazione alla effettiva spesa sostenuta e comunque in misura non superiore al 70% della posizione individuale risultante alla data di richiesta dell'anticipo.

La domanda deve essere predisposta sull'apposito modulo nel quale deve essere indicato, tra l'altro, se per la medesima causale è chiesto alla Cassa di Risparmio anche l'anticipo sul Trattamento di Fine Rapporto.

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI EROGAZIONE

L'importo dell'anticipo è detratto, a tutti gli effetti, dalla posizione individuale maturata e conseguentemente i rendimenti sono attribuiti sulla giacenza media al netto dell'anticipo erogato.

L'anticipo è corrisposto all'iscritto al netto della ritenuta fiscale (IRPEF).

La documentazione di spesa deve coprire interamente l'importo netto erogato.

In caso di mancata o parziale presentazione della documentazione richiesta a corredo della pratica di anticipo e prevista dall'allegato 1 al presente Regolamento, l'importo lordo eventualmente erogato all'iscritto deve essere dallo stesso restituito.

ARTICOLO 3 - LIMITI DI ASSEGNAZIONE

Le richieste di anticipo sono soddisfatte entro il limite del plafond annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di esaurimento del limite del plafond annuale, le richieste di anticipo sono comunque soddisfatte se riferibili:

- a spese sanitarie;
- all'acquisto della prima casa di abitazione a seguito di sfratto esecutivo.

ARTICOLO 4 - PRIMA CASA

L'anticipo sulla posizione individuale può essere richiesto a fronte di spese sostenute per l'acquisto dell'abitazione, per sé o per il figlio/a maggiorenne, da destinare a dimora stabile ed ordinaria del nucleo familiare dell'iscritto o del figlio/a, con esclusione di trasferimenti di proprietà da iscritto/a a figlio/a.

L'acquisto della prima casa di abitazione può avvenire anche tramite adesione a cooperative edilizie o tramite costruzione diretta.

Gli iscritti che siano già proprietari di un immobile destinato a dimora stabile ed ordinaria del proprio nucleo familiare o detenuto da altri componenti il nucleo familiare, possono chiedere l'anticipo per acquistare una nuova abitazione a condizione che l'immobile di proprietà venga venduto entro nove mesi dalla data di erogazione dell'anticipo. In tale caso l'anticipo viene concesso in relazione alla maggiore spesa sostenuta per l'acquisto della nuova prima casa di abitazione rispetto al prezzo di vendita dell'unità già posseduta.

A comprova di tale vendita l'iscritto deve produrre atto notarile di compravendita.

Non rientra nelle ipotesi di concedibilità dell'anticipo l'acquisto della seconda abitazione, come sede di vacanza ovvero di domicilio secondario.

Ha titolo per richiedere l'anticipo l'iscritto:

a) che non sia pieno ed esclusivo proprietario di altro alloggio, situato nel luogo di residenza, di lavoro ovvero nel luogo in cui intende effettuare l'acquisto;
b) che non sia comproprietario, in comunione legale o convenzionale con i componenti del nucleo familiare, di altro alloggio, situato nei luoghi di cui al punto a).

L'iscritto può chiedere l'anticipo sulla posizione individuale per l'acquisto della prima casa di abitazione per il figlio/a maggiorenne a carico ai fini fiscali, ovvero impossibilitato ad acquisire con mezzi propri l'abitazione, purché non sia già proprietario di alloggio.

A seguito dell'anticipo per il figlio/a quest'ultimo/a deve abbandonare il nucleo familiare dei genitori per costituirne uno autonomo nell'abitazione acquistata, producendo un certificato di residenza e un certificato di stato famiglia.

ARTICOLO 5 - CASI PARTICOLARI

Non sono accolte le domande relative ad acquisti fatti in cooperative con assegnazione dell'alloggio in uso o ad acquisti fatti in cooperative senza individuazione catastale della proprietà.

Nel caso in cui l'acquisto abbia ad oggetto un'abitazione per la quale risulti in corso contratto di locazione, l'iscritto, o il figlio/a, deve dichiarare di aver intrapreso tutte le possibili iniziative volte al rilascio dell'immobile nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui, oltre all'anticipo sulla posizione individuale sia chiesto anche l'anticipo sul T.F.R. non destinato a previdenza, il valore complessivo netto delle due erogazioni in parola non può comunque eccedere il valore commerciale dell'abitazione acquistata o costruita. Il valore commerciale di riferimento è desunto dall'atto di acquisto, dai preventivi o dai capitolati d'appalto in caso di costruzione o dalla copia di perizia per l'eventuale richiesta di mutuo.

Spetta eventualmente all'iscritto valutare e comunicare quale delle due componenti sopra citate vada decurtata.

ARTICOLO 6 - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO

L'anticipo sulla posizione individuale può essere richiesto anche per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del 1° comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1998 n. 457 così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igenico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibile. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Le spese devono essere documentate come previsto dall'art.1, comma 3, della legge 27 dicembre n. 449 (copia della fattura e copia del bonifico bancario di pagamento).

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di anticipo sulla posizione individuale per gli interventi di cui sopra si richiede che la spesa da sostenere sia superiore a € 6.197,48.

Nell'erogazione dell'anticipo si tiene conto dell'eventuale richiesta presentata per il medesimo titolo a valere sul Trattamento di Fine Rapporto.

ARTICOLO 7 - SPESE SANITARIE

L'anticipo sulla posizione individuale può essere richiesto a fronte delle spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti tali dalle strutture sanitarie pubbliche cui deve sottoporsi l'iscritto o altro componente il suo nucleo familiare, purché convivente e nei cui confronti l'iscritto stesso sia tenuto all'obbligo degli alimenti , a' sensi degli art. 433 e ss. del Codice Civile.

Nel determinare l'importo della posizione individuale utilizzabile si tiene conto delle prestazioni eventualmente erogate per lo stesso titolo dal Servizio Sanitario Nazionale, dal Fondo Interno di Assistenza, da assicurazioni personali o a titolo di anticipo sul Trattamento di Fine Rapporto.

Ai fini dell'accoglimento della richiesta di anticipo per spese sanitarie si richiede che la spesa rimasta a carico dell'iscritto, detratte le eventuali sovvenzioni previste allo scopo, sia almeno pari a € 1.291,14.

ARTICOLO 8 - NUOVA DOMANDA

L'iscritto che abbia già ottenuto l'anticipo sulla posizione individuale potrà presentare una nuova richiesta, sempre nei limiti del 70%, nei seguenti casi:

a) per ulteriori spese sanitarie;
b) per l'acquisto della prima casa di abitazione qualora siano già stati concessi uno o più anticipi per spese sanitarie.

Per tutte le rimanenti ipotesi l'anticipo sulla posizione individuale potrà essere richiesto una sola volta.

ARTICOLO 9 - COMMISSIONE

Le domande ai fini dell'ammissione sono esaminate, con giudizio insindacabile, da una Commissione delegata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

ARTICOLO 10 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 aprile 2000 P.V. n. 242, è applicabile dopo l'approvazione da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.